



CADF

La Fabbrica dell'Acqua

C.A.D.F. SPA

Protocollo:
2023/0003805 - 14/03/2023



ARN62019704

CADF SpA

Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
Capitale Sociale € 39.329.000
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Centralino 0533 725111
PEC: info@cadf.posterart.it
info@cadf.it

ACCORDO BANCA ORE SOLIDALI

Il giorno 13 marzo 2023 presso la sede di Codigoro (Fe), ubicata in via Vittorio Alfieri n. 3, per la sottoscrizione di un accordo aziendale,

Sono presenti:

- per la soc. CADF S.p.A.:

il Direttore Generale, Stricchi Silvio,

il Dirigente Settore Amministrativo, Annibale Cavallari;

il Dirigente del Settore Telecomunicazioni, Marco Piva

il Dirigente del Settore Affari generali, Pietro Buzzi

il Dirigente del Settore Tecnico, Edi Massarenti

- per le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. Aziendale, in rappresentanza dei lavoratori:

Antonio D'Antoni – Filctem - CGIL

Eugenio Benini – Uiltec – UIL

Claudio Tinarelli – Femca - CISL

Fabrizio Fabrizio: Membro RSU

Gennari Enrico: Membro RSU

Larosa Emanuele: Membro RSU

Matteucci Renzo: Membro RSU

Casazza Agnese: Membro RSU

Premesso che:

- l'art. 11 dell'Accordo aziendale sul premio di risultato 2022/2024 sottoscritto in data 31 maggio 2022 dispone che le parti si impegnano a ritrovarsi per dare vita a trattative che avranno ad oggetto le tematiche inerenti alle pari opportunità ed alle politiche di genere, oltre al work life balance ed allo smart working, in coerenza con quanto eventualmente disposto in merito a tali istituti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- l'art. 48 punto 9 del C.C.N.L. Gas Acqua relativo al periodo 2022/2024, sottoscritto in data 30 settembre 2022, prevede che sia consentita la cessione a titolo gratuito dei ROL, dei permessi ex festività soppresses e delle ferie ulteriori rispetto alle previsioni

Agnesa

www.cadf.it



CADF

La Fabbrica dell'Acqua

CADF SpA

Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
Capitale Sociale € 39.329.000
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Centralino 0533 725111
PEC: info@cadf.postecert.it
info@cadf.it

di cui al D.Lgs 66/2003, da parte di ogni lavoratore ad altri dipendenti, al fine di consentire a questi ultimi la cura personale in particolari condizioni di salute o l'assistenza dei figli minori che necessitino di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati, dando priorità a ferie e permessi maturati negli anni precedenti a quello della richiesta;

- il medesimo articolo demanda alla contrattazione aziendale la determinazione dei criteri, delle misure e della modalità di cessione dei permessi e delle ferie, anche attraverso la costituzione di banche ore solidali volontarie per causali ulteriori a quelle sopra specificate, intese alla solidarietà occupazionale.

Ritenuto che la solidarietà collettiva tra dipendenti rappresenti un utile strumento di valorizzazione della partecipazione dei lavoratori e di miglioramento della qualità del lavoro, finalizzato, tra l'altro, alla tutela dell'occupazione, allo sviluppo - a livello organizzativo e produttivo - del benessere aziendale e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Ciò premesso si propone di istituire in via sperimentale la "Banca ore solidale" che si alimenterà con le ferie, i permessi e le ore di flessibilità secondo quanto previsto nei successivi articoli.

1) Condizioni per la cessione delle ferie solidali e dei Permessi

I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ferma restando la fruizione irrinunciabile di n. 4 settimane di ferie annuali, possono cedere a titolo gratuito alla "Banca ore solidale", ferie (comprendenti dei ROL e dei permessi ex festività soppresse), eccedenti la predetta misura minima, pari ad un massimo di **50 ore** e/o ulteriori permessi retribuiti non utilizzati in corso d'anno, per un massimo di **5 ore**.

La volontà di cedere le ferie potrà essere manifestata dandone comunicazione al Servizio Risorse Umane, secondo le modalità che verranno definite dall'Azienda indicativamente nei periodi dall'1 al 31 marzo e dall'1 al 31 ottobre; la cessione dei permessi avverrà automaticamente e sarà contabilizzata a cura dell'Ufficio Risorse Umane a far data dal mese di gennaio successivo al periodo di riferimento.

2) Condizioni per la contabilizzazione e la cessione di ore di flessibilità maturate

La flessibilità oraria che il singolo dipendente avrà maturato durante il mese verrà così contabilizzata:

- fino ad un massimo di 5 ore, andrà ad alimentare un "cassetto di compensazione" al fine di evitare che il dipendente debba attingere al monte ferie in caso di flessibilità negativa non recuperata nell'arco del mese;
- il restante monte ore maturato potrà essere ceduto a titolo gratuito alla "Banca ore solidale" nel limite di 5 ore annue per dipendente.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



CADF

La Fabbrica dell'Acqua

CADF SpA


Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
Capitale Sociale € 39.329.000
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Centralino 0533 725111
PEC: info@cadf.postecar1.it
info@cadf.it


La volontà di cedere le ore di flessibilità potrà essere manifestata danzone comunicazione al Servizio Risorse Umane secondo le modalità che verranno definite dall'Azienda indicativamente nei periodi dall'1 al 31 gennaio e dal 1 al 31 luglio.


3) Condizioni per la richiesta alla "Banca ore solidali"

- a. I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, che abbiano già fruito di tutte le giornate di ferie e di tutte le ore di ulteriori di permessi e che abbiano necessità di assentarsi per visite mediche o per altre situazioni di cura personale, ovvero per assistere il coniuge, il compagno/a convivente o i familiari (entro il 2° grado in linea retta, entro il 4° grado in linea collaterale) che, per le particolari condizioni di salute necessitano di cure, potranno richiedere all'Azienda la cessione a proprio favore di ore depositate presso la Banca ore solidali.
- b. La summenzionata richiesta di cessione in proprio favore di ore solidali potrà essere presentata all'Azienda fino ad un massimo di due volte l'anno, per un totale massimo complessivo di 80 ore, salvo reiterate esigenze da motivare.
- c. La richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione che certifichi la necessità di cura.
- d. Il Servizio Risorse Umane, ricevuta la richiesta e la relativa documentazione prende atto, con la massima tempestività, la sussistenza delle condizioni normative e di quelle definite nel presente documento, nel limite della disponibilità del "Banca ore solidali", autorizzerà il dipendente alla fruizione delle ore solidali.
- e. Le ore solidali dovranno essere fruito dal lavoratore, entro e non oltre 2 mesi dalla data di richiesta e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno, o entro il 31 gennaio per i periodi fruiti in modo continuativo tra il mese di dicembre e quello di gennaio; inoltre, per il personale dipendente con contratto a tempo determinato, la fruizione dovrà necessariamente concludersi entro la data di scadenza del contratto.
- f. Il lavoratore, all'atto della richiesta di cessione delle ferie solidali, dichiara di conoscere ed attenersi alle norme di cui al presente documento nonché delle disposizioni di legge in materia.
- g. le ore solidali concesse ma non fruito rientreranno nel monte ore a disposizione di tutto il personale.
- h. Le quote cedibili sono quelle maturate per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale e sono cedute al loro valore lordo nominale; la contribuzione e la tassazione, pertanto, saranno applicate sulle ore di permesso fruito dal lavoratore beneficiario.

4) Contributo aziendale alla "Banca ore solidali"


Aqua con






www.cadf.it 



CADF

La Fabbrica dell'Acqua

CADF SpA

Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
Capitale Sociale € 39.329.000
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Centralino 0533 725111
PEC: info@cadf.postlocari.it
info@cadf.it

L'Azienda si impegna a consolidare i permessi retribuiti non fruiti dal dipendente al termine dell'anno di riferimento di cui all'art. 3 precedente destinati alla "Banca ore solidali".

5) Sperimentazione:

La sperimentazione di cui al presente documento avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si concluderà il 31 dicembre 2024. Al termine del primo anno di vigenza della sperimentazione le parti si ritroveranno per verificare l'efficacia della Banca ore ed apportare eventuali modifiche finalizzate alla sua più ampia fruibilità.

Rev_21/02/2023

